CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1966 (*Stampato n. 1639*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

—

Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 ottobre 1966

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i buoni ordinari del Tesoro si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.

ART. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purché, a norma della legge 4 aprile 1856, n. 1560, non vengano ad estinguersi prima di tale termine.